

variazione da dare alla parte residua o, ancora, venga concordata con il Comune la revoca della anzidetta servitù e stabilita la nuova destinazione da darsi all'intera terrazza;

- b) - il Comune di Catania, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge Urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150, assumendo l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta terrazza - o della parte di essa adibita ad uso pubblico - alla sua illuminazione - previa installazione del relativo impianto - nonché alla sua sorveglianza, beninteso, fu che avrà rigore la servitù di uso pubblico;
- c) - l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - in deroga alle predette disposizioni della Legge Urbanistica - rinunciò alla richiesta di alcune rimborso per le spese dispendenti dalla già realizzata